



**REGIONE LAZIO
ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2014/2020
ATTUATIVO REG. (UE) N. 1305/2013**

**MISURA 11
Agricoltura biologica**

**Sottomisura 11.1 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica
Sottomisura 11.2 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica**

**AVVISO PUBBLICO A CONDIZIONE
Annualità 2015**

INDICE

Premessa e riferimenti normativi.....	4
ARTICOLO 1	6
<i>(Obiettivi della Misura).....</i>	<i>6</i>
ARTICOLO 2	6
Ambito territoriale di intervento	6
ARTICOLO 3	6
<i>(Requisiti e condizioni di ammissibilità)</i>	<i>6</i>
ARTICOLO 4	10
<i>(Descrizione e durata degli impegni).....</i>	<i>10</i>
ARTICOLO 5	12
<i>(Soggetti beneficiari).....</i>	<i>12</i>
ARTICOLO 6	12
<i>(Termini e modalità di presentazione delle domande)</i>	<i>12</i>
ARTICOLO 7	16
<i>(Documentazione)</i>	<i>16</i>
ARTICOLO 8	17
<i>(Agevolazioni previste e combinazione degli aiuti).....</i>	<i>17</i>
ARTICOLO 9	20
<i>(Valutazione ed istruttoria delle domande)</i>	<i>20</i>
ARTICOLO 10	22
<i>(Programmazione finanziaria e criteri di priorità per la selezione delle domande).....</i>	<i>22</i>
ARTICOLO 11	23
<i>(Controlli e sanzioni)</i>	<i>23</i>
ARTICOLO 12	24
<i>(Disposizioni generali)</i>	<i>24</i>

Elenco Allegati

<i>Allegato 1</i>	<i>Requisiti minimi in materia di fertilizzanti e fitofarmaci</i>
<i>Allegato 2</i>	<i>Codici colturali per gruppi di coltura</i>
<i>Allegato 3</i>	<i>Controlli di ammissibilità e del rispetto degli impegni</i>

REGIONE LAZIO

ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2014/2020 ATTUATIVO REG. (UE) N. 1305/13

MISURA 11 Agricoltura biologica

AVVISO PUBBLICO A CONDIZIONE

per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento per l'istruttoria, la selezione, l'approvazione ed il finanziamento delle stesse nell'ambito della Misura 11 – "Agricoltura biologica" del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014-2020, per le seguenti sottomisure e operazioni/tipologie d'intervento:

- **sottomisura 11.1 – "Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica"**
- **sottomisura 11.2 – "Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica"**

Il regime di aiuto attivato con il presente avviso pubblico e la relativa erogazione dei premi sono subordinati alla formale approvazione del programma e della misura da parte della Commissione europea, che potranno subire modifiche nel corso della fase negoziale con i servizi comunitari.

Pertanto, l'agricoltore con l'adesione al presente avviso pubblico e la sottoscrizione della domanda è consapevole:

- che la concessione e l'erogazione degli aiuti sono comunque subordinati all'approvazione del PSR 2014/2020 e della relativa scheda della Misura 11 "Agricoltura biologica" da parte della Commissione europea, nonché al rispetto di tutte le definizioni, condizioni e limitazioni, generali e specifiche di misura che saranno approvate nella versione definitiva del Programma;
- di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell'Organismo Pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso non sia possibile erogare il premio per mancata approvazione della misura/sottomisura da parte della Commissione europea o per l'obbligo di apportare al PSR modificazioni tali da non consentire il riconoscimento o il pagamento dell'intero importo del premio stesso;

- che ai fini della corresponsione del premio, egli deve sottostare, a decorrere dalla presentazione della domanda di aiuto e sino alla conclusione del periodo di impegno, al rispetto degli impegni, degli obblighi e delle condizioni di ammissibilità previsti nell'ambito di applicazione della misura/sottomisura;

Premessa e riferimenti normativi

Con Regolamento n. 1305 del 20 settembre 2013, l'Unione Europea ha istituito un sostegno a favore dello sviluppo rurale e, in attuazione di quanto disposto, la Regione Lazio ha predisposto la proposta del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020 approvata con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 479/2014 e trasmessa, corredata dai documenti di analisi e valutazione, in prima istanza all'Unione Europea tramite il sistema di scambio elettronico SFC2014 il 22/7/2014.

Con la nota C(2015) 635 final del 02/02/2015, l'Unione Europea ha formalizzato le proprie osservazioni in merito alla proposta di Programma che è attualmente sottoposto a procedura negoziale.

Nel PSR presentato sono indicati, tra l'altro, le priorità e strategie di intervento, gli obiettivi specifici e le focus area a cui questi si ricollegano, il Piano finanziario e la descrizione delle misure, sottomisure e linee di intervento prescelte per attuare la strategia regionale di sviluppo rurale nel periodo 2014-2020.

In particolare il PSR prevede la Misura 11 Agricoltura biologica (art. 29 del Reg. UE 1305/2013) prevede:

- sottomisura 11.1 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica;
- sottomisura 11.2 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

I seguenti Regolamenti unionali normano lo sviluppo rurale:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell' 11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento di Esecuzione (UE) 747/2015 dell'11 maggio 2015 della Commissione, recante deroga al Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Costituiscono fonte normativa anche:

- Regolamento (CE) n° 834/2007 sull'agricoltura biologica e il regolamento (CE) n° 889/2008 con le modalità d'applicazione;
- Regolamento (CE) n° 882/2004 relativo ai controlli ufficiali di alimenti e mangimi;
- Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 220;
- D.M. 27 novembre 2009 n. 18354 (disposizioni per l'attuazione del Regolamenti n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e s.m.i.);
- D.M. n. 2049 1 febbraio 2012 (disposizioni per l'attuazione del reg. n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica) e s.m.i.;
- D.M. n.18321 del 9 agosto 2012 (gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione, documento giustificativo e certificato di conformità) s.m.i.;
- D.M. n. 15962 del 20 dicembre 2013 (elenco delle Non Conformità e corrispondenti misure che gli OdC devono applicare agli operatori);
- DM n. 6513 del 18 novembre 2014 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013".
- DM n. 180 del 23 gennaio 2015 a Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- DM n.1420 del 26/02/2015 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale del 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013";
- Disposizioni AGEA sulla costituzione e tenuta del fascicolo aziendale e Circolare ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015 - Piano di Coltivazione
- Circolare Agea prot n. UMU/2015.980 del 29/05/2015. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 –Modalità di presentazione delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2015.

Ai fini del presente bando pubblico si intende per:

- «domanda di aiuto/sostegno»: una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime di partecipazione ai sensi del reg. (UE) n. 1305/2013;
- «domanda di pagamento»: una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del reg. (UE) n. 1305/2013;

ARTICOLO 1

(Obiettivi della Misura)

La misura ha l'obiettivo di incentivare gli agricoltori a convertire e mantenere l'azienda agricola al metodo di produzione biologico, come definito nel Regolamento (CE) N. 834/2007. Il metodo esclude l'uso di "input chimici" di sintesi (fertilizzanti, prodotti fitosanitari, additivi ecc..) nella produzione, trasformazione e conservazione degli alimenti, prevedendo altresì l'adozione di tecniche e processi di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale.

Al fine di assicurare continuità di forme di sostegno tra il periodo di programmazione del PSR Lazio 2007/2013 e la programmazione 2014/2020, col presente avviso pubblico si intende attivare la presentazione delle domande di sostegno per l'anno 2015 a valere sulla Misura 11 del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020 per le seguenti tipologie di operazioni nominate "tipologie d'intervento" nel sistema informativo SIAN:

- 11.1.1 - Conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica;
- 11.2.1 – Mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica

ARTICOLO 2

Ambito territoriale di intervento

La misura è applicabile sull'intero territorio regionale.

ARTICOLO 3

(Requisiti e condizioni di ammissibilità)

Tutti i requisiti necessari per l'accesso al regime di aiuti come anche quelli per le attribuzioni di priorità per la predisposizione delle graduatorie di ammissibilità, devono essere posseduti alla presentazione della domanda di aiuto (rilascio informatico).

Il beneficiario deve essere in possesso dei seguenti requisiti/condizioni di ammissibilità:

1. aderire al metodo di produzione biologico conformemente a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e dal regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 e successive modificazioni.

I beneficiari hanno l'obbligo di aver presentato la notifica di attività di produzione biologica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 2049 del 1 febbraio 2012 e succ. modifiche ed integrazioni. Per la notifica in questione è obbligatoria la prova documentale valida che il beneficiario soddisfi i requisiti di cui al Regolamento (CE) N. 834/2007, stabiliti secondo il modello di cui all'allegato XII del Regolamento (CE) N. 889/2008 e s.m.i. (prove documentali fornite dagli Organismi di controllo).

Informatizzazione della notifica di attività con metodo biologico

I soggetti beneficiari che aderiscono alla presente misura con la domanda di aiuto/sostegno (1° annualità) sono tenuti, entro i termini utili fissati per la presentazione delle domande (rilascio informatico), ad ottemperare agli obblighi previsti in materia di informatizzazione della notifica di attività con metodo biologico ai sensi del Decreto Ministeriale n. 2049 del 1 febbraio 2012 e succ. modifiche ed integrazioni .

E' tuttavia consentito, all'Organismo di controllo (di seguito OdC) prescelto dall'agricoltore, di effettuare la verifica della conformità alle norme di produzione biologica non oltre i 120 (centoventi) giorni successivi a decorrere dalla chiusura dei termini utili fissati per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento (rilascio informatico). Qualora l'esito della verifica della conformità alle norme di produzione biologica condotta dall' OdC comporti il mancato assoggettamento dell'azienda al sistema dei controlli previsto per il metodo di produzione biologica, l'impegno assunto dall'agricoltore ai sensi della presente misura del PSR 2014-2020 decade.

Condizioni e requisiti per l'accesso alla sottomisura 11.1

Il beneficiario, per l'adesione alla sottomisura 11.1 – "Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica"/tipologia di operazione 11.1.1 – "Conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica" deve soddisfare, alla data della presentazione della domanda di aiuto iniziale, le seguenti condizioni:

- a) aver presentato la "prima notifica di attività con metodo biologico" in data non anteriore al 1 gennaio dell'annualità di presentazione della domanda di aiuto (1 gennaio 2015 per l'anno 2015)
- b) non sia terminato il periodo di conversione al metodo di produzione biologico per nessuna delle superfici agricole presenti in azienda.
- c) non deve aver assunto un analogo impegno agro-ambientale, inerente l'applicazione del metodo di produzione biologico, in una o più delle precedenti programmazioni (misura A3 del PRA attuativo del Reg. 2078/92 e/o misura "F" – azione F2 del nella precedente programmazione (PSR 2000/2006 attuativo del Reg. CEE 1257/99 e/o misura "214" – azione 214.2 del PSR 2007/2013 attuativo del Reg. CE 1698/05).

Nel caso in cui non si verifichino entrambe le condizioni di cui ai suddetti punti a) e b), il beneficiario potrà fare domanda di accesso esclusivamente alla tipologia di operazione 11.2.1 "Mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica" della sottomisura 11.2.

2. E' condizione obbligatoria per l'adesione alla presente Misura la costituzione ed il relativo aggiornamento del **fascicolo unico aziendale** come previsto dal DPR 503 del 1° dicembre 1999.

Piano di coltivazione

L'articolo 9, paragrafo 3 del D.M. prot. N. 162 del 12/01/2015 prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di sostegno unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse. Gli usi del suolo saranno quindi recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale. Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nella Circolare ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015 e nelle Istruzioni operative dell'OP AGEA n.25 del 30 aprile 2015. Il piano di coltivazione contenuto nella scheda fascicolo deve contenere le informazioni di dettaglio. Tali informazioni saranno utilizzate ai fini dei controlli di ammissibilità per i pagamenti.

3. la superficie minima da destinare all'impegno, da intendersi come superficie effettivamente coltivata (SAU), deve essere uguale o superiore a 1 ha.

Le superfici, da assoggettare agli impegni devono essere disponibili, al momento della presentazione della domanda di aiuto, a titolo legittimo ed esclusivo del richiedente, per una durata almeno pari al periodo di impegno. Tuttavia sono ritenuti validi anche titoli di conduzione di terreni registrati di durata inferiore ma in tal caso il richiedente dovrà rinnovare il titolo, attraverso la stipula di un nuovo contratto, prima della scadenza annuale così da garantire la continuità della copertura dell'intero periodo di impegno. Il mancato rinnovo comporta la decadenza dall'aiuto e la restituzione, per tali superfici delle somme eventualmente erogate nelle annualità precedenti, maggiorate degli interessi.

Le superfici dichiarate nella domanda di aiuto iniziale dovranno essere assoggettate agli impegni per l'intero periodo d'impegno. Pertanto per ciascuna superficie aziendale dichiarata in domanda dovrà essere garantita la continuità dell'impegno assunto, anche nel caso di trasferimento della gestione dei terreni, pena la restituzione di eventuali somme corrisposte a favore delle medesime superfici, in precedenti annualità.

In conformità con l'art. 47 del reg. UE 1305/2013, fermo restando la continuità dell'impegno per 5 anni sulle superfici dichiarate nella domanda di aiuto, potranno essere consentite variazioni della superficie oggetto di impegno solo in aumento.

Per le ulteriori casistiche quali la cessione totale o parziale dell'azienda, le operazioni di ricomposizione fondiaria, le cause di forza maggiore; ecc., si rimanda allo stesso articolo 47 del reg. cit. ed alle ulteriori disposizioni in materia contenute nel regolamento UE n. 807/2014".

Nel caso di superfici collettive, fermo restando il vincolo richiamato nel paragrafo precedente, il richiedente può beneficiare esclusivamente del premio relativo alla quota parte di superficie assegnata allo stesso da parte dell'Autorità concedente, come risultante dal fascicolo unico aziendale.

Ai fini della individuazione delle superfici eleggibili al premio e per la individuazione dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità si riportano le seguenti definizioni ed indicazioni operative:

- «beneficiario»: un agricoltore quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento, il beneficiario soggetto alla condizionalità ai sensi dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e/o il beneficiario di un sostegno allo sviluppo rurale di cui all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- «uso»: in relazione alla superficie, l'uso della superficie in termini di tipo di coltura ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, tipo di prato permanente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del suddetto regolamento, pascolo permanente ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento o aree erbacee diverse dal prato permanente o dal pascolo permanente, o copertura vegetale o mancanza di coltura;
- «superficie determinata»: la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito delle misure di sostegno per superficie;
- «sistema di informazione geografica» (di seguito «SIG»): le tecniche del sistema informatizzato di informazione geografica di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- «parcella di riferimento»: superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013;

- «particella catastale»: porzione di territorio identificata univocamente dal catasto terreni dall’Agenzia del Territorio (A.D.T.).
- «CUAA»: Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell’azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell’azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l’interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA.
- «UTE»: l’unità tecnico-economica è l’insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell’ambito dell’anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva, come definita dall’art. 1, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 503/1999.
- «CAA»: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola.
- «UT»: Ufficio del Territorio del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
- Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) – Reg. (UE) 1306/2013 e s.m.i.: Per migliorare l’efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall’Unione è istituito e reso operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato") di determinati pagamenti previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal regolamento (UE) n. 1305/2013. In particolare, il SIGC garantisce un livello di controllo armonizzato per tutti gli Organismi Pagatori, implementando i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli amministrativi e dei controlli in loco riferiti sia ai criteri di ammissibilità ai regimi di aiuto, sia agli obblighi di condizionalità.
- «S.I.A.N.»: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.
- «G.I.S.»: Sistema informativo geografico che associa e riferenzia dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell’ambito del S.I.G.C. l’Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici.
- «Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo»: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell’ambito dell’anagrafe delle aziende (D.Lgs. 173/98, art. 14 co 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l’insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell’impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico.
- «VCM»: Verificabilità e Controllabilità delle Misure ai sensi dell’art. 62 del Reg. UE 1305/2013.
- Agricoltore in attività: sono considerati agricoltori in attività coloro per i quali è verificato il requisito con le modalità descritte nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015. L’Organismo Pagatore attua i controlli finalizzati a verificare l’esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l’aiuto.
- **«Superficie Agricola Utilizzata (SAU) »** si intende l’insieme dei terreni dell’azienda effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie (coltivazioni legnose che danno prodotti agricoli, esclusi i boschi ed i prodotti forestali);
- **« Superficie foraggera »** eleggibile a premio ed utilizzabile per il calcolo del rapporto UBA/Ha, si intende quella destinata alla coltivazione di colture utilizzate per l’alimentazione del bestiame così come individuate nel “gruppo di colture” A2 di cui al successivo articolo 8;

Il premio può essere corrisposto unicamente per le superfici effettivamente coltivate e ritenute ammissibili. Ai fini del calcolo della superficie ammissibile ed eleggibile all’aiuto si fa riferimento, a quella dichiarata e validata nel fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, e dalle verifiche effettuate nell’ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), nonché delle disposizioni impartite a riguardo dall’Organismo Pagatore.

Per il Calcolo delle Unità di Bestiame Adulto (UBA), ai fini del calcolo del carico di bestiame si fa riferimento alla consistenza media annuale tenendo conto degli indici di conversione sotto riportati:

Classe o specie	Coeff. UBA	Classe o specie	Coeff. UBA
Vitelli fino a 6 mesi	0,4	Capre	0,15
Vitelli da 6 a 24 mesi	0,6	Becchi	0,15
Bovini da 6 a 24 mesi da macello	0,6	Altri caprini	0,15
Bovini da 6 a 24 mesi da allevamento	0,6	Cervi	0,4
Tori	1	Daini e caprioli	0,25
Bovini da 2 e più anni da macello	1	coniglie madri (fattrici)	0,02
Bovini da 2 e più anni da allevamento	1	Lattonzoli suinetti meno 20 kg	0,3
Vacche da latte	1	Magroni	0,3
Altre vacche	1	Scrofe di peso > 50 kg	0,5
Pecore > 12 mesi	0,15	Suini da ingrasso	0,3
Arieti > 12 mesi	0,15	Vetri	0,3
Ovini < 12 mesi	0	Polli da carne	0,03
Altri ovini di età > 12 mesi	0,15	Galline ovaiole	0,014
Equini di età > 6 mesi	1	Altri avicoli	0,03
Asini di età > 6 mesi	1	Altri volatili	0,03

ARTICOLO 4 **(Descrizione e durata degli impegni)**

Le operazioni/tipologie d'intervento 11.1.1 "Conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica" e 11.2.1 – "Mantenimento pratiche e metodi di agricoltura biologica" prevedono il rispetto degli impegni per una durata pari a **5 anni**.

Gli impegni assunti dal richiedente con la domanda di aiuto iniziale decorrono dal termine stabilito per la presentazione delle domande ed in particolare di quella stabilita per il rilascio informatico delle stesse. Per l'anno 2015 la decorrenza degli impegni è dal 15 giugno 2015.

In caso di eventuali proroghe, da parte delle Autorità comunitarie e/o nazionali, dei termini sopra richiamati, dette scadenze si intendono automaticamente aggiornate.

Gli **impegni** sono di seguito elencati e descritti:

- garantire, su *tutta la superficie agricola aziendale*, la conformità al metodo di produzione biologica come stabilito dal Reg. CE n. 834/07 e successive modifiche ed integrazioni, con la possibilità di escludere le produzioni zootecniche;
- uso dei soli *prodotti fitosanitari* previsti nell'All. II del Reg. CE 889/2008 e sue s.m.i.
- uso dei soli *concimi, ammendanti e nutrienti* previsti nell'All. I del Reg. CE 889/2008 e sue s.m.i.
- compilare i *registri aziendali* previsti dal sistema di certificazione delle produzioni biologiche (art. 72 del Reg. CE 889/2008 e sue s.m.i.)

La conversione, l'adeguamento e l'estensione degli impegni sono consentiti in conformità e alle condizioni previste dall'art. 47 del regolamento (UE) 1305/2013 e dalle ulteriori disposizioni in materia contenute nel regolamento delegato 807/2014".

E' altresì prevista una clausola di revisione degli impegni, ai sensi dell'articolo 48 del reg. (UE) 1305/2013:

- per consentirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, ivi incluse le pratiche di cui all'articolo 43 e seguenti del reg. (UE) 1307/2013;
- per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione 2014-2020, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Il beneficiario deve inoltre garantire il rispetto sull'intera superficie aziendale della condizionalità, dei requisiti minimi relativi ai fertilizzanti e ai prodotti fitosanitari nonché i criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione e le attività minime che si applicano sulle superfici agricole mantenute naturalmente.

Per quanto riguarda l'attuazione della condizionalità, come disciplinata dal regolamento UE n. 1306/2013, si rimanda all'allegato 1 al DM n. 180 del 23 gennaio 2015 e successive disposizioni regionali attuative, in cui le regole di condizionalità sono dettagliate in conformità all'art. 93 e all'allegato II del regolamento medesimo.

Per quanto riguarda i criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione e le attività minime che si applicano sulle superfici agricole mantenute naturalmente, si fa riferimento agli articoli 2, c. 1, lett. a) e b) del DM n. 6513 del 18 novembre 2014, relativo alle Disposizioni Nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013, ulteriormente disciplinate da un apposito provvedimento Nazionale.

Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si rimanda altresì all'allegato 1 al presente avviso pubblico.

Nell'allegato 3 è riportato un elenco dei criteri di ammissibilità e degli impegni con le relative modalità di controllo

Le superfici foraggiere avvicendate e permanenti sono eleggibili a premio solo nel caso in cui l'azienda disponga di bestiame aziendale. Tali superfici saranno eleggibili a premio a condizione che il rapporto UBA aziendali/superficie aziendale sia almeno pari a 0,3 UBA/Ha.

Il calcolo del rapporto UBA/superficie aziendale viene effettuato tenendo conto delle UBA totali presenti in azienda, espresso come dato medio annuale come risultante dalla BDN, rapportate all'intera superficie aziendale richiesta.

Qualora il Beneficiario dichiara in domanda specie per le quali non è prevista la registrazione individuale in BDN, si farà riferimento a quanto riportato nel Registro di Stalla (Dati anagrafici relativi all'azienda, denominazione della specie animale, date e/o quantità delle movimentazioni)

ARTICOLO 5 **(Soggetti beneficiari)**

I beneficiari ammissibili al sostegno nell'ambito della presente misura sono:

- agricoltori attivi[1] singoli.
- associazioni di agricoltori attivi

[1] Le disposizioni in materia di agricoltore attivo nell'ambito del II pilastro saranno applicabili a partire dalla loro entrata in vigore ai sensi del Regolamento 1307/2013. Sono considerati agricoltori in attività coloro per i quali è verificato il requisito con le modalità descritte nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015.

ARTICOLO 6 **(Termini e modalità di presentazione delle domande)**

6.1 Modalità di presentazione

La domanda di aiuto/pagamento per l'accesso al regime di aiuto introdotto con la presente misura, deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA). Tale domanda dovrà essere compilata sulla base delle istruzioni che la accompagnano.

Il sostegno previsto è corrisposto, per i soggetti beneficiari che si impegnano a convertire l'attività agricola in metodo biologico (11.1) o a mantenere l'attività agricola in metodo biologico (11.2) a decorrere dal termine fissato per la presentazione della domanda di aiuto iniziale e per tutto il periodo d'impegno.

La *componente anagrafica e territoriale*, presente nel **fascicolo unico aziendale** di cui al DPR 503/99, costituiscono la base di partenza per la compilazione elettronica delle domande di aiuto. Ne consegue che la domanda potrà essere presentata solo dopo aver costituito o aggiornato il fascicolo aziendale. Tale fascicolo dovrà essere validato, in modo da garantire coerenza tra i dati dichiarati.

Il fascicolo aziendale dovrà essere gestito:

- per i soggetti che hanno conferito o che intendono conferire un mandato ad un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA), dal CAA stesso;
- per i soggetti privi del mandato al CAA e per i quali non esiste un fascicolo aziendale, e che non intendano conferire mandato ad un CAA, dalle Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio.

La compilazione e la stampa delle domande come anche l'inoltro (*rilascio informatico*) delle stesse deve essere effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'AGEA sul "Portale SIAN".

I beneficiari, per le suddette fasi di compilazione, stampa e rilascio delle domande di aiuto/pagamento possono avvalersi, previo mandato, di un *Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA)*

6.2 Tipologia e Termini di presentazione delle domande

6.2.1 Tipologia delle domande

Nella compilazione della domanda è indispensabile indicare la tipologia della domanda stessa, specificando se si tratta di:

- Domanda iniziale
E' la domanda di aiuto/pagamento presentata per la campagna 2015 ai sensi del Reg. (CE) n. 1305/2013. La domanda di pagamento sarà considerata valida solo se la domanda di sostegno è ritenuta ammissibile dall'Autorità di Gestione.
- Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014
E' possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) 809/2014 per modificare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata . Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire, nel campo "in sostituzione della domanda".

Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti/particelle richiesti a premio, anche in aumento;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

In caso di impegni pluriennali - fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia – i beneficiari non possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno rispetto all'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno.

Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o quella iniziale.

- Domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale)
Una domanda di modifica, presentata ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2013, permette di ritirare in parte la domanda in qualsiasi momento, successivamente alla presentazione.
Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni della domanda:
 - cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda ai fini delle domande di pagamento per superficie;
 - riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle;
 - aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio.

In caso di impegni pluriennali - fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia – i beneficiari non possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno rispetto all'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno. Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o quella iniziale.

Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di sostegno o di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri parziali.

- **Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale)**
Una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, totalmente, in qualsiasi momento, tramite compilazione di un apposito modello di comunicazione. Il ritiro della domanda e i documenti attestanti sono registrati dall'autorità competente.
E' possibile, a questo scopo, presentare una *Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014* con la quale il beneficiario richiede di ritirare totalmente la domanda precedentemente presentata.
L'autorità competente esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro, valutandone gli effetti connessi all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.
- **Modifica ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 809/2014 (errori palesi)**
La modifica, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2013, permette di correggere e adeguare la domanda precedentemente presentata e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario in caso di errori palesi. L'autorità competente dell'istruttoria, in caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede, procede alle operazioni di correttiva tramite le funzionalità messe a disposizione sul portale SIAN. L'autorità competente dell'istruttoria può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.
Per le aziende estratte per il controllo in loco, le modifiche possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.

6.2.2 Termini di Presentazione delle domande

L'articolo 13 del regolamento (UE) 809/2014 stabilisce, tra l'altro, i tempi di presentazione delle domande relative a superfici. Il regolamento UE n. 747/2015 prevede per l'anno 2015 che il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali (domande di aiuto / pagamento) e delle domande di modifica possa essere prorogato fino al **15 giugno 2015** al più tardi.

Pertanto, in linea con quanto previsto dalla circolare dell'OP Agea n. 29 del 29/05/2015 prot. n. UMU/2015.980, **per l'annualità 2015**, le date ultime di presentazione delle domande sono quelle di seguito riportate, e a tal fine fa fede la data del protocollo attribuita dal sistema SIAN del "rilascio informatico" della domanda:

- a) **15 giugno 2015**, ai sensi dell'art. 1 del Reg. (UE) 747/2015, per le "domande iniziali";
- b) **15 giugno 2015**, ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) 747/2015, per le "domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014";
- c) per le "domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale)", il termine ultimo coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento ai sensi del reg. (UE) 1305/2013.

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15 giugno (art. 1 del Reg. (UE) 747/2015).

In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre il 10 luglio 2015 sono irricevibili.

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15" oltre il termine del 15 giugno 2015 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 10 luglio 2015.

Le domande di modifica pervenute oltre il termine del 10 luglio 2015 sono irricevibili.

Le domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili.

Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

Termini di presentazione per le Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale)

Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

In caso di eventuali proroghe, da parte delle Autorità comunitarie e/o nazionali, dei termini sopra richiamati, dette scadenze si intendono automaticamente aggiornate.

Inoltro cartaceo della domanda di aiuto/pagamento

La presentazione della domanda cartacea presso l'Area Decentrata Agricoltura (ADA) competente per territorio, firmata in originale, dovrà essere inoltrata entro e non oltre le ore **16 del giorno 30 luglio 2015**.

Di seguito si riportano le sedi delle Aree Decentrate Agricoltura competenti territorialmente:

- ADA di Frosinone, Via F. Veccia 23 - 03100 FROSINONE;
- ADA di Latina, Via Villafranca 2/D - 04100 LATINA;
- ADA di Rieti, Via Raccuini 21/A - 02100 RIETI;
- ADA di Roma, Via Pianciani 16/A - 00185 ROMA;
- ADA di Viterbo, Via Romiti 80 - 01100 VITERBO

Le domande cartacee inviate oltre il termine suddetto sono considerate **irricevibili** e non possono dar luogo alla concessione di alcun aiuto. Ai fini della valutazione del rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza cartacea fa fede la data del timbro postale o, nel caso di recapito a mano, del timbro di "accettazione" apposto dagli uffici regionali preposti.

L'orario di scadenza per l'inoltro cartaceo della domanda di aiuto/pagamento, fissato alle ore 16 del giorno 30 luglio 2015, deve essere considerato unicamente per le domande recapitate a mano presso le Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio.

Fermo restando il rispetto della data del 30 luglio 2015, le domande spedite a mezzo posta, possono essere considerate ricevibili anche qualora l'orario di spedizione sia successivo alle ore 16.00.

Sono considerate inoltre **irricevibili** seppur rilasciate a livello informatico, le domande il cui cartaceo non pervenga alle Aree Decentrate Agricoltura entro i termini fissati.

La domanda di aiuto/pagamento può essere presentata in firma semplice allegando copia fotostatica di un documento di identità del richiedente in corso di validità. Si specifica che la corretta e completa compilazione della domanda di aiuto/pagamento è presupposto fondamentale per la definizione dell'esito istruttorio.

Le domande cartacee, fermo restando quanto sopra richiamato, devono essere inoltrate alle suddette ADA in relazione alla localizzazione territoriale dei fondi coltivati. Qualora i terreni oggetto di domanda di aiuto siano ubicati in più province regionali la domanda dovrà essere inoltrata presso l'ADA ove ricade la sede del centro aziendale o la parte prevalente dell'azienda agricola.

6.3 Ampliamento degli impegni

E' consentito procedere all'ampliamento dell'impegno, in conformità con l'art. 47 del Reg. 1305/13 e art. 14 e 15 del Reg. 807/14

6.4 Trasferimento dell'azienda

Qualora nel periodo di impegno il beneficiario trasferisca, totalmente o parzialmente, la sua azienda o le UBA ad altro soggetto, quest'ultimo può succedere nell'impegno per il restante periodo. In assenza del trasferimento dell'impegno il beneficiario ha l'obbligo di rimborsare gli aiuti precedentemente percepiti, relativamente al terreno o UBA oggetto di trasferimento, secondo le modalità appositamente definite.

Il subentrante, inoltre, può proseguire nell'impegno solo se la superficie o le UBA oggetto di trasferimento, considerate singolarmente o in aggiunta a superficie già in suo possesso, abbiano un'estensione complessiva almeno pari alla superficie/UBA minima prevista come requisito di ingresso.

Nel caso di trasferimento, totale o parziale dell'azienda, il concedente è tenuto a comunicare all'Area Decentrata Agricoltura (ADA) territorialmente competente, entro il termine di due mesi dal momento del trasferimento, la variazione intervenuta. Anche il subentrante, nel caso intenda proseguire l'impegno, dovrà comunicare la propria disponibilità. Il trasferimento dell'azienda o di parte di essa, comporta l'obbligo da parte del subentrante di inoltrare all'ADA territorialmente competente, l'apposito modello dell'Organismo Pagatore (AGEA). Tale modello dovrà essere compilato in ogni sua parte ed in particolare dovrà riportare l'indicazione relativa al "Cambio di beneficiario". Resta inteso l'obbligo del subentrante di mantenere l'impegno per la durata residua necessaria a completare il quinquennio/settennio di impegno assunto con la domanda iniziale.

ARTICOLO 7 **(Documentazione)**

7.1 Documentazione per la presentazione della domanda di aiuto/pagamento

La presentazione delle domande di aiuto/pagamento, come illustrato nell'articolo precedente, prevede l'utilizzo della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA). Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa.

La documentazione relativa alla disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito ed aggiornato il fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, dovrà

essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli, presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) o altra struttura autorizzata. La documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno.

ARTICOLO 8 **(Agevolazioni previste e combinazione degli aiuti)**

E' previsto un pagamento ad ettaro calcolato in conformità all'articolo 10 del reg. UE di esecuzione n. 808/2014 , distinto per Gruppo di coltura per l'intero periodo di impegno dei 5 anni.

Combinazione degli aiuti

Il sostegno è cumulabile sulla stessa superficie con le seguenti tipologie di operazione:

- 10.1.1 "Inerbimento degli impianti arborei"
- 10.1.8 Conservazione in azienda e in situ della biodiversità agraria vegetale.
- 10.1.9 Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria animale.

Il sostegno previsto è cumulabile con la misura 13 "Pagamenti per indennità in zone svantaggiate" e 14 "Benessere degli animali".

L'accesso alla presente Misura è cumulabile altresì con la Misura 214 - Pagamenti agroambientali, azione 214.3.a "Inerbimento impianti arborei", 214.8 "tutela della biodiversità animale" e 214.9 "tutela della biodiversità vegetale" del P.S.R. 2007/2013.

La Regione si riserva di apportare modifiche agli importi dei pagamenti ad ettaro qualora ciò si dovesse rendere necessario a seguito dell'andamento della procedura negoziale con la Commissione europea e/o a seguito di rilievi da parte della Autorità competenti a livello unionale/nazionale, in ottemperanza al principio generale che vieta il doppio finanziamento, in particolare nel caso in cui si ravvisassero sovrapposizioni con le suddette pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e/o con gli interventi previsti nell'ambito del sostegno accoppiato, oltre al caso in cui detti adeguamenti dovessero derivare dalla modifica della condizionalità, dei requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori previsti dalla legislazione nazionale.

In ogni caso, sulla medesima superficie, il sostegno è limitato ai seguenti importi massimi, in conformità a quanto previsto nell'allegato II al reg. UE 1305/2013:

- 600 euro ettaro/anno per le colture annuali;
- 900 euro ettaro/anno per le colture permanenti specializzate.
- 450 euro ettaro/anno per gli altri usi agricoli del suolo, ivi inclusi i prati permanenti, prati-pascoli e pascoli permanenti;

Poiché in applicazione della regolamentazione sopra citata, il periodo di conversione richiede un maggior impegno da parte delle aziende, con conseguenti maggiori costi e minori ricavi, il relativo premio risulta superiore

a quello previsto per il mantenimento. Gli aiuti, determinati sulla base dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni, sono differenziati per le due sottomisure e distinti sulla base all'appartenenza delle essenze vegetali coltivate sulle superfici oggetto di impegno ad uno dei seguenti "Gruppi di Coltura":

Sottomisura 11.1 Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica"

GRUPPO A1) 180 euro/ha

- Cereali: Frumento duro e tenero, altro frumento (grano e frumento segalato), Orzo, Segale, Avena, Grano saraceno, Miglio e Scagliola, Farro, Sorgo e altre colture così come riportate nell'allegato 2 "codici colture per gruppo colturale".
- Oleaginose: Colza, Ravizzone, Girasole, Soia, Arachidi, Ricino e altre colture così come riportate nell'allegato 2 "codici colture per gruppo colturale".
- Piante Proteiche: Piselli, Fave e favette, Lupini dolci e altre colture così come riportate nell'allegato 2 "codici colture per gruppo colturale".

GRUPPO A2) 150 euro/ha

- Foraggere: Erba medica, Trifoglio, Sulla, Lupinella, Erbaio di graminacee, Erbaio di leguminose, Erbaio misto, altre foraggere avvicendate, prati permanenti, prati-pascoli e pascoli permanenti, e altre colture così come riportate nell'allegato 2 "codici colture per gruppo colturale". Tali superfici sono eleggibili a premio solo nel caso in cui l'azienda disponga di bestiame aziendale. Il rapporto UBA/Ha di superficie aziendale non dovrà essere minore di 0,3.

GRUPPO B) 330 euro/ha

- Cereali: Mais e altre colture così come riportate nell'allegato 2 "codici colture per gruppo colturale".
- Colture Industriali: Barbabietola, Pomodoro, Patata, Tabacco, Piante da fibra (Canapa, ecc.) e altre colture così come riportate nell'allegato 2 "codici colture per gruppo colturale".
- Piante officinali ed aromatiche e altre colture così come riportate nell'allegato 2 "codici colture per gruppo colturale".

GRUPPO C) 600 euro/ha

- Colture orticole in pieno campo e protette, piccoli frutti e altre colture così come riportate nell'allegato 2 "codici colture per gruppo colturale", con esclusione delle colture proteiche in quanto ricomprese nei precedenti gruppi A1 e A2;

GRUPPO D) 390 euro/ha:

- Actinidia, Olivo, Albicocco, Ciliegio.

GRUPPO E) 800 euro/ha

- Nocciolo, Vite da tavola e da vino, Pesco, Susino, Melo, Pero, Agrumi.

GRUPPO F) 320 euro/ha

- Castagno da frutto, Noce da frutto.

sottomisura 11.2 – “Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica”

GRUPPO A1) 160 euro/ha

- Cereali: Frumento duro e tenero, altro frumento (grano e frumento segalato), Orzo, Segale, Avena, Grano saraceno, Miglio e Scagliola, Farro, Sorgo e altre colture così come riportate nell'allegato 2 “codici colture per gruppo colturale”.
- Oleaginose: Colza, Ravizzone, Girasole, Soia, Arachidi, Ricino e altre colture così come riportate nell'allegato 2 “codici colture per gruppo colturale”.
- Piante Proteiche: Piselli, Fave e favette, Lupini dolci e altre colture così come riportate nell'allegato 2 “codici colture per gruppo colturale”.

GRUPPO A2) 140 euro/ha

- Foraggere: Erba medica, Trifoglio, Sulla, Lupinella, Erbaio di graminacee, Erbaio di leguminose, Erbaio misto, altre foraggere avvicendate, prati permanenti, prati-pascoli e pascoli permanenti, e altre colture così come riportate nell'allegato 2 “codici colture per gruppo colturale”. Tali superfici sono eleggibili a premio solo nel caso in cui l'azienda disponga di bestiame aziendale. Il rapporto UBA/Ha di superficie aziendale non dovrà essere minore di 0,3.

GRUPPO B) 270 euro/ha

- Cereali: Mais e altre colture così come riportate nell'allegato 2 “codici colture per gruppo colturale”.
- Colture Industriali: Barbabietola, Pomodoro, Patata, Tabacco, Piante da fibra (Canapa, ecc.) e altre colture così come riportate nell'allegato 2 “codici colture per gruppo colturale”.
- Piante officinali ed aromatiche e altre colture così come riportate nell'allegato 2 “codici colture per gruppo colturale”.

GRUPPO C) 500 euro/ha

- Colture orticole in pieno campo e protette, piccoli frutti e altre colture così come riportate nell'allegato 2 “codici colture per gruppo colturale”, con esclusione delle colture proteiche in quanto ricomprese nei precedenti gruppi A1 e A2;

GRUPPO D) 330 euro/ha:

- Actinidia, Olivo, Albicocco, Ciliegio.

GRUPPO E) 670 euro/ha

- Nocciolo, Vite da tavola e da vino, Pesco, Susino, Melo, Pero, Agrumi.

GRUPPO F) 270 euro/ha

- Castagno da frutto, Noce da frutto.

Eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell'Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili ed aggiornati nell'allegato 2

ARTICOLO 9 **(Valutazione ed istruttoria delle domande)**

Il procedimento amministrativo inerente la concessione del contributo si intende avviato, in ottemperanza alle disposizioni della L. 241/90 e sue mm. ii., dal giorno successivo al termine ultimo stabilito per la presentazione delle domande di aiuto cartacea.

Ciascuna Area Decentrata Agricoltura (ADA) competente per territorio provvede, entro i 45 giorni successivi alla data fissata per l'acquisizione delle istanze, a determinare la *ricevibilità delle domande*.

Sono irricevibili le domande di aiuto/pagamento:

- presentate oltre i termini stabiliti nell'articolo 6 "Termini e modalità di presentazione delle domande" per il rilascio informatico o per l'inoltro della documentazione cartacea, fatte salve le disposizioni previste per la "presentazione tardiva delle domande di aiuto/pagamento", previste al medesimo articolo 6 paragrafo 6.2.2 "Termini di Presentazione delle domande"
- non sottoscritte dal richiedente;
- per le quali il richiedente non ha ottemperato, in materia di informatizzazione della notifica di attività con metodo biologico, a quanto previsto dal DM 2049/2012 (pubblicato sulla GU del 23/03/2012) e sue successive mmii nonché a quanto previsto dalla Determinazione Dipartimentale n. A08907 del 07/09/2012.

I requisiti e le condizioni di ammissibilità richieste per l'accesso al regime di aiuti devono essere posseduti, dal soggetto richiedente, al momento della presentazione della domanda, fatte salve diverse indicazioni specificate nel presente Bando.

Entro 90 (novanta) giorni dal termine stabilito per la presentazione delle domande cartacee l'ADA competente per territorio dovrà comunicare al soggetto richiedente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento di irricevibilità. Avverso tale provvedimento potrà essere proposto ricorso alla Direzione Regionale Agricoltura, nel termine di gg. 30 decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento. Il ricorso deve risolversi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte della Regione le quali devono essere tempestivamente comunicate al ricorrente. Trascorsi 90 giorni e in assenza di comunicazione della Regione, opera il silenzio diniego e pertanto il ricorso si intende respinto.

9.1 Ammissibilità

Determinata la ricevibilità delle domande, le ADA provvedono alla individuazione del responsabile del procedimento amministrativo ed allo svolgimento dei controlli amministrativi delle istanze pervenute, accertando l'esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità per la concessione dell'aiuto, ivi compresa la verifica amministrativa degli impegni assunti. In

sede istruttoria sarà determinata l'ammissibilità delle domande di aiuto, fase che dovrà essere completata entro sei (6) mesi a decorrere dalla data fissata per la presentazione delle domande.

Non saranno ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente Avviso Pubblico;
- erronee, salvo il caso di errori palesi riconosciuti dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 809/2014

I requisiti e le condizioni di ammissibilità richieste per l'accesso al regime di aiuti devono essere posseduti, dal soggetto richiedente, al momento della presentazione della domanda, e mantenuti nel corso del periodo di impegno fatte salve diverse indicazioni specificate nel presente avviso pubblico.

Lo svolgimento dei controlli amministrativi è subordinato ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC), di cui alle funzioni ed alle competenze attribuite all'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) nell'ambito del sistema SIAN. Ciò presuppone che alcune attività di controllo siano svolte o coordinate da AGEA e pertanto le fasi che ne conseguono e le relative scadenze potranno subire modifiche in ragione dell'operatività della stessa nonché delle direttive impartite dai competenti uffici di coordinamento.

Con determinazioni Dirigenziali saranno approvati gli elenchi delle domande di aiuto ammissibili e di quelle non ammissibili.

La Regione non assume alcun impegno vincolante nei confronti degli agricoltori per i quali la domanda di aiuto/pagamento è stata istruita con esito negativo e ritenuta non ammissibile oppure ritenuta ammissibile ma non finanziabile per carenza di fondi. In tal caso si procederà all'archiviazione della stessa ed il richiedente non ha nulla a pretendere dall'Amministrazione.

Per le domande di pagamento (conferma annuale dell'impegno) non si procede all'approvazione delle graduatorie di ammissibilità.

Dette determinazioni saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet regionale (indirizzo: www.agricoltura.regione.lazio.it)

La dichiarazione di non ammissibilità della domanda a seguito dell'istruttoria condotta, con indicazione delle motivazioni che ne hanno determinato l'esclusione dal regime di aiuto, sarà comunicata all'intestatario della domanda medesima.

Avverso i provvedimenti definitivi di non ammissibilità può essere presentato:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento.
- ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria ove ne ricorrano le condizioni.

9.2 Erogazione dei premi

Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione. Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive alla prima, è subordinato alla presentazione della domanda di pagamento annuale.

La liquidazione dell'aiuto annuale, per un massimo di cinque (5) annualità, è correlata al periodo di validità degli impegni assunti dal beneficiario all'atto della presentazione della prima domanda; gli impegni decorrono dal termine fissato per la presentazione della domanda (rilascio informatico).

ARTICOLO 10

(Programmazione finanziaria e criteri di priorità per la selezione delle domande)

Per l'attuazione della Misura sono previsti stanziamenti annuali, che saranno determinati dopo la formale approvazione del programma, in base ai quali saranno selezionate le domande di aiuto (domande di impegno iniziale) presentate nella medesima annualità di riferimento, e formate le eventuali graduatorie di ammissibilità, nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non garantiscono la completa copertura di tutte le domande di aiuto istruite con esito positivo e dichiarate ammissibili.

La Regione si riserva, qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire un regolare avanzamento finanziario della misura e del Programma, di prevedere stanziamenti aggiuntivi a quelli previsti nei bandi attuativi della Misura, da assegnare con atti dirigenziali.

E' garantita la copertura finanziaria delle domande di pagamento (conferma annuale dell'impegno), successive alla presentazione di domande di aiuto già ammesse a finanziamento.

Le eventuali graduatorie di ammissibilità saranno formulate su base regionale, tenendo conto dei punteggi attribuiti in funzione dei criteri di selezione previsti nell'ambito applicativo della misura.

I suddetti criteri di selezione saranno sottoposti all'esame del Comitato di Sorveglianza. La Regione si riserva, con successivi provvedimenti, di procedere ad eventuali modifiche ed integrazione dei suddetti criteri nel caso in cui il Comitato fornisca indicazioni in tal senso.

Criteria di priorità per la selezione delle domande

CRITERI DI SELEZIONE DELLA MISURA 11				
PRIORITA'	CODICE	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
PRIORITA' TERRITORIALI RELATIVE	1 Bi	Aziende ricadenti in aree vulnerabili ai sensi della direttiva 92/676/CEE (direttiva nitrati)	Per l'assegnazione delle priorità territoriali si tiene conto della localizzazione della superficie agricola assoggettata ad impegno. La priorità è assegnata nel caso in cui la maggior parte della SAU aziendale sia ricompresa in una o più delle aree per le quali è prevista una priorità	20
	2 Bi	Aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree Naturali Protette		20
	3 Bi	Aree protette del sistema regionale e nazionale dei parchi		10
PRIORITA' RELATIVE PER MODALITA' DI ADESIONE MISURA	4 Bi	Aziende che praticano la zootecnia biologica (Reg. CEE 1804/99)	La priorità è attribuita alle aziende con presenza di animali tutti allevati nel rispetto del metodo della zootecnia biologica	45
	5 Bi	Dimensione aziendale maggiore di 20 ettari	La priorità è attribuita nel caso in cui la SAU aziendale, come risultante a fascicolo aziendale, è maggiore di 20 ettari	5
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE				100

Per i casi di ex-aequo la priorità viene attribuita in funzione della data di presentazione della domanda (rilascio informatico).

I punteggi indicati per ciascun criterio di selezione sono cumulabili ed il relativo punteggio può essere sommato, fatte salve le eccezioni previste nella corrispondente colonna "indicatore".

ARTICOLO 11 **(Controlli e sanzioni)**

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

A riguardo si ribadisce che:

- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alla normativa vigente;

- il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/azione cui è subordinata la concessione del sostegno, ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) 640/2014, ed all'applicazione del DM 180 del 23/01/2015, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza;
- il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative a superfici dichiarate superiori a quelle determinate in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto nel reg. 640/2014, titolo II, capo IV, sezione 2;
- il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative ad un numero di animali dichiarato superiore a quello determinato in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto nel reg. 640/2014, titolo II, capo IV, sezione 4;

Si fa espressa riserva di modifica del presente Avviso pubblico, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento.

ARTICOLO 12 **(Disposizioni generali)**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso pubblico si rinvia a quanto stabilito alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Con successivi provvedimenti si provvederà ad aggiornare il sistema delle riduzioni e delle sanzioni adeguandolo al nuovo quadro normativo di riferimento.

Il presente avviso pubblico può essere oggetto di modifiche ed integrazioni, che potranno essere definite anche con atti dirigenziali, nel caso in cui si renda necessario procedere ad adeguamenti derivanti da una evoluzione del quadro normativo di riferimento o qualora sia necessario definire modifiche di natura procedurale e amministrativa



**REGIONE LAZIO
ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2014/2020
ATTUATIVO REG. (UE) N. 1305/2013**

**MISURA 11
"Agricoltura Biologica"
AVVISO PUBBLICO A CONDIZIONE
Annualità 2015**

ALLEGATO 1

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI, DEI PRODOTTI FITOSANITARI E DI ALTRE SPECIFICHE NORME OBBLIGATORIE PRESCRITTE DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE E REGIONALE

Elenco degli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari a norma, rispettivamente, degli articoli 28 (paragrafo 3) e 29 (paragrafo 2), del regolamento (UE) n. 1305/2013

FERTILIZZANTI

Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti: si applica solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e sull'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013.

Recepimento

D.M. 19 aprile 1999, «Approvazione del Codice di buona pratica agricola» (Supplemento Ordinario n. 86, G.U. n. 102 del 4-05-1999);

Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all' articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152» (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006);

Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall' articolo 94 del decreto legislativo n. 152/2006.

Attuazione regionale

Nel territorio regionale si applicano le disposizioni previste, in attuazione del Decreto interministeriale 7 aprile 2006, dal

Regolamento 9 febbraio 2015, n. 1 “Disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e di talune acque reflue”.

Descrizione degli impegni

In ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell' art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013:

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;

- divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di «azoto al campo», calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA 1 dell'allegato 1.

FITOFARMACI

Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari. Si applicano solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e sull'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell' art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013

Normativa nazionale di riferimento

Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006)

Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».

DECRETO MiPAAF 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012”.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome

A norma dell' articolo 14, del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, si applicano gli impegni di seguito indicati.

Descrizione degli impegni

- a) Ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 150, del 14 agosto 2012, tutte le attrezzature, impiegate per uso professionale, vanno sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016. Fino a quella data ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida la verifica funzionale. Per verifica funzionale si intende il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico del settore o da una struttura specializzata.

Ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2014 per l'Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni.

- b) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc ...). Nel caso in cui non sia presente alcuna rete di monitoraggio fitosanitario, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle regioni e dalle province autonome. Il riferimento è ai punti A.7.2.1, A.7.2.2 e A.7.2.3 del suddetto D.M. del 22 gennaio 2014.
- c) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo.
- d) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.
- e) le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

Ai fini del calcolo della riduzione di cui all'articolo 6 del presente decreto, i requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono considerati connessi al settore «sanità pubblica, salute delle piante e degli animali» di cui all'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2014. I requisiti minimi per i prodotti fitosanitari sono considerati Criteri di Gestione Obbligatori ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto.



**REGIONE LAZIO
ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA , CACCIA E PESCA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2014/2020
ATTUATIVO REG. (UE) N. 1305/2013**

**MISURA 11
"Agricoltura Biologica"
AVVISO PUBBLICO A CONDIZIONE
Annualità 2015**

ALLEGATO 2

Codici culturali per gruppi di coltura

Codici colturali per gruppi di coltura

GRUPPO A1

CEREALI					
Codice Prodotto	Codice Uso	Coltura	Codice Prodotto	Codice Uso	Coltura
2	0	GRANO (FRUMENTO) DURO	238	0	FARRO PER LA PRODUZIONE DI SEME
9	0	FARRO	346	0	GRANO TURANICUM O FRUMENTO ORIENTALE O GRANO KHORASAN DA SEME
94	0	RISONE TONDO	347	0	GRANO TURANICUM O FRUMENTO ORIENTALE O GRANO KHORASAN
95	0	RISONE MEDIO	377	0	SPELTA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRITICUM SPELTA L.)
97	0	RISONE LUNGO A	443	0	TRITORDEUM
98	0	RISONE LUNGO B	448	0	TRITORDEUM PER LA PRODUZIONE DI SEME
109	0	PANICO	533	0	AVENA - DA GRANELLA
154	0	TRITICALE	587	0	GRANO (FRUMENTO) TENERO
223	0	AVENA PER LA PRODUZIONE DI SEME	597	0	GRANO SARACENO
229	0	GRANO (FRUMENTO) DURO PER LA PRODUZIONE DI SEME	624	0	MIGLIO
230	0	GRANO (FRUMENTO) TENERO PER LA PRODUZIONE DI SEME	681	0	SEGALA
233	0	ORZO PER LA PRODUZIONE DI SEME	694	0	SORGO DA GRANELLA
235	0	SEGALA PER LA PRODUZIONE DI SEME	698	0	SPELTA
236	0	SORGO PER LA PRODUZIONE DI SEME	870	0	ORZO
237	0	TRITICALE PER LA PRODUZIONE DI SEME			
PIANTE PROTEICHE/OLEAGINOSE					
Codice Prodotto	Codice Uso	Coltura	Codice Prodotto	Codice Uso	Coltura
			5	0	GIRASOLE - SEMI
242	1	RAVIZZONE - SEMI	630	0	ARACHIDI
242	0	RAVIZZONE - SEMI	686	0	SENAPE
241	0	COLZA - SEMI	630	13	ARACHIDI
4	0	SOIA - FAVE	4	13	SOIA - FAVE
241	11	COLZA - SEMI	453	13	FAGIOLO DALL'OCCHIO
618	13	LUPINI - SEMI DI LUPINI DOLCI	544	13	CECI
124	13	FAGIUOLO FRESCO	29	13	CICERCHIA
16	0	LENTICCHIE	125	13	FAVA FRESCA
925	13	FAGIOLINO	453	0	FAGIOLO DALL'OCCHIO
285	13	PISELLI DA ORTO	122	13	FAGIOLO
652	0	PISELLI ALLO STATO FRESCO	285	0	PISELLI DA ORTO
29	0	CICERCHIA	607	0	LEGUMINOSE DA GRANELLA
259	0	FAGIOLO DI SPAGNA	925	0	FAGIOLINO
217	0	FAGIOLO D'EGITTO (Dolichos lablab)	607	500	LEGUMINOSE DA GRANELLA
618	0	LUPINI - SEMI DI LUPINI DOLCI	20	13	PISELLI ALLO STATO SECCO
574	0	FAVE E FAVETTE ALLO STATO SECCO	454	0	FAGIOLO DI LIMA
20	0	PISELLI ALLO STATO SECCO	544	0	CECI
122	0	FAGIOLO	125	0	FAVA FRESCA
124	0	FAGIUOLO FRESCO	454	13	FAGIOLO DI LIMA
215	0	MOCO	574	13	FAVE E FAVETTE ALLO STATO SECCO
652	13	PISELLI ALLO STATO FRESCO	215	13	MOCO
16	13	LENTICCHIE	217	13	FAGIOLO D'EGITTO (Dolichos lablab)
412	0	ROVEJA PISELO SELVATICO			

GRUPPO A2 – FORAGGERE

CULTURE FORAGGERE					
Codice Prodotto	Codice Uso	Coltura	Codice Prodotto	Codice Uso	Coltura
108	0	GRANTURCO (MAIS) - INSILATO	152	154	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO
426	0	TRITORDEUM - DA FORAGGIO	581	54	GINESTRINO
954	0	CAVOLO RAPA - DA FORAGGIO	862	154	FIENO GRECO
28	0	CAVOLO - DA FORAGGIO	51	54	LUPOLINA - DA FORAGGIO
24	0	BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA) DA FORAGGIO	271	154	VECCIA SATIVA
27	0	CAROTA - DA FORAGGIO	79	154	VECCE - DA FORAGGIO
46	53	LOIETTO LOGLIO DA FORAGGIO	612	54	LUPINELLA - DA FORAGGIO
897	50	ERBAIO DI GRAMINACEE	272	54	VECCIA VILLOSA
575	53	FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO	840	54	SULLA - DA FORAGGIO
862	53	FIENO GRECO	612	154	LUPINELLA - DA FORAGGIO
272	153	VECCIA VILLOSA	862	54	FIENO GRECO
272	53	VECCIA VILLOSA	152	54	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO
840	53	SULLA - DA FORAGGIO	562	154	ERBA MEDICA - DA FORAGGIO
800	50	ERBAIO DI LEGUMINOSE	600	51	PRATO PASCOLO DI LEGUMINOSE
79	53	VECCE - DA FORAGGIO	840	154	SULLA - DA FORAGGIO
152	153	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO	700	51	PRATO PASCOLO MISTO
575	153	FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO	862	13	FIENO GRECO
840	153	SULLA - DA FORAGGIO	575	13	FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO
271	53	VECCIA SATIVA	562	13	ERBA MEDICA - DA FORAGGIO
79	153	VECCE - DA FORAGGIO	622	0	MELILOTO
862	153	FIENO GRECO			

152	53	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO	675	0	SCAGLIOLA
581	153	GINESTRINO	79	13	VECCE - DA FORAGGIO
271	153	VECCIA SATIVA	840	13	SULLA - DA FORAGGIO
581	53	GINESTRINO	159	0	VECCE
699	50	ERBAIO MISTO	337	0	GALEGA O CAPRAGGINE
79	54	VECCE - DA FORAGGIO	581	13	GINESTRINO
51	154	LUPOLINA - DA FORAGGIO	159	13	VECCE
272	154	VECCIA VILLOSA	612	13	LUPINELLA - DA FORAGGIO
600	151	PRATO PASCOLO DI LEGUMINOSE	271	13	VECCIA SATIVA
581	154	GINESTRINO	152	13	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO
562	54	ERBA MEDICA - DA FORAGGIO	272	13	VECCIA VILLOSA
271	54	VECCIA SATIVA	336	51	PRATO POLIFITA
10	0	FETTUCCIA D'ACQUA (PHALARIS ARUNDICEA)	382	9	PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI - TARA 50%
79	55	VECCE - DA FORAGGIO	54	9	PASCOLO ARBORATO - TARA 50%
562	55	ERBA MEDICA - DA FORAGGIO	218	9	PASCOLO CON PRATICHE TRADIZIONALI TARA 50%
862	55	FIENO GRECO	63	9	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 20%
51	55	LUPOLINA - DA FORAGGIO	461	9	MOLINIETI - MOLINIA CAERULEA
581	55	GINESTRINO	103	9	PASCOLO ARBORATO - CESPUGLIATO TARA 20%
152	55	TRIFOGLIO - DA FORAGGIO	380	9	PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI - TARA 20%
612	55	LUPINELLA - DA FORAGGIO	391	9	PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI
600	52	PRATO PASCOLO DI LEGUMINOSE	64	9	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 50%
840	55	SULLA - DA FORAGGIO	65	9	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI)
272	55	VECCIA VILLOSA	460	9	PRATI ARIDI - FORMAZIONI ERBOSE CON ORCHIDEE
271	55	VECCIA SATIVA	898	52	PRATO PASCOLO DI GRAMINACEE
700	52	PRATO PASCOLO MISTO	46	55	LOIETTO LOGLIO DA FORAGGIO
336	52	PRATO POLIFITA	586	0	GIRASOLE - DA FORAGGIO
149	0	SESAMO DA FORAGGIO	609	0	LINO - DA FORAGGIO

GRUPPO B

CEREALI

Codice Prodotto	Codice Uso	Cultura
1	0	GRANTURCO (MAIS) DA GRANELLA
268	0	GRANTURCO (MAIS) DA POPCORN
603	0	GRANTURCO (MAIS) DOLCE

COLTURE INDUSTRIALI

Codice Prodotto	Codice Uso	Cultura	Codice Prodotto	Codice Uso	Cultura
656	0	POMODORINO DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE	89	0	PATATA AMERICANA (BATATA)
659	0	POMODORO TONDO DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE	710	500	PATATA
658	0	POMODORO ALLUNGATO DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE	25	0	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
240	0	TABACCO	240	500	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

PIANTE DA FIBRA

Codice Prodotto	Codice Uso	Cultura	Codice Prodotto	Codice Uso	Cultura
55	0	LINO DA FIBRA	56	0	CANAPA GREGGIA O MACERATA
662	0	COTONE			
711	0	CARDO DEI LANAIOLI O CARDO TESSILE			

PIANTE AROMATICHE E OFFICINALI

Codice Prodotto	Codice Uso	Cultura	Codice Prodotto	Codice Uso	Cultura
221	0	ANETO	286	0	ALTEA
250	0	CARVI - CUMINO DEI PRATI	393	0	PARTENIO
952	0	ZAFFERANO	334	0	FILIPENDULA, ULMARIA
279	0	MENTA DOLCE	320	0	CISTO BIANCO
963	0	ORIGANO	348	0	MALVA
966	0	SALVIA	326	0	CARDO MARIANO (SILYBUM MARIANUM)
951	0	TIMO	297	0	BARDANA
962	0	MENTA	287	0	AMAMELIDE
280	0	MENTA PIPERITA	399	0	PILOSELLA
281	0	MENTUCCIA	317	0	GINEPRO
252	0	CUMINO - CUMINO ROMANO	456	0	ALOE
968	0	CAPPERO	216	0	LIQUIRIZIA
294	0	BASILICO SANTO	465	0	KARCADE
961	0	MELISSA	418	0	VERGA D'ORO (SOLIDAGO VIRGA AUREA L.)
964	0	MAGGIORANA	335	0	FIORDALISO
965	0	ROSMARINO	411	0	ROSA CANINA
392	0	ORTICA	398	0	PSILLO O PLANTAGO OVATA
342	0	GRINDELIA	343	0	GUALDO
349	0	MARRUBIO O ROBBIO	324	0	CAMOMILLA
416	0	VALERIANA	467	0	ACHILLEA
345	0	ISSOPO	417	0	VERBENA OFFICINALE
396	0	PIANTAGGINE LANCEOLATA O LINGUA DI CANE	445	0	LAVANDA
329	0	ENULA	304	0	BIANCOSPINO

325	0	CAMOMILLA ROMANA	415	0	TARASSACO
318	0	MIRTO	328	0	ELICRISO
327	0	CENTAUREA MINORE	331	0	ESCOLZIA
340	0	GIAGGIOLO O GIGLIO BIANCO IRIS FIORENTINA	322	0	LIPPIA CITRIODORA O CEDRINA O LIMONCINA (ALOYSIA CITRODORA)
295	0	ARTEMISIA	397	0	PIANTAGGINE MAGGIORE O LINGUA D'OCA
11	0	STEVIA REBAUDIANA	319	0	RUSCO PUNGITOPPO
291	0	ARNICA	466	0	UVA URSINA
483	0	CENTELLA	485	0	ALLORO
419	0	VIOLA TRICOLOR	344	0	IPERICO
289	0	ANICE COMUNE	296	0	ASSENZIO
330	0	EQUISETO	288	0	ANGELICA

GRUPPO C

CULTURE ORTICOLE

Codice Prodotto	Codice Uso	Coltura	Codice Prodotto	Codice Uso	Coltura
219	0	CIPOLLETTA CIPOLLA D'INVERNO DA ORTO	657	0	POMODORINO DA MENSA
131	0	ORTIVE A PIENO CAMPO (SU TERRENI PRODUTTIVI CON O SENZA COPERTURA)	914	0	CAVOLO
970	0	BROCCOLO	941	0	ZUCCHINO
942	0	CIPOLLINA	429	0	RAFANO
927	0	FRAGOLA	629	0	ORTI FAMILIARI
926	0	FINOCCHIO	909	50	CARCIOFO
665	0	POMODORO TONDO DA MENSA	484	0	CRESCIONE DEI GIARDINI O CRESCIONE INGLESE
664	0	POMODORO ALLUNGATO DA MENSA	447	0	FUNGHI
277	0	CAVOLO RAPA	162	0	INDIVIA O SCAROLA
169	0	DOLCETTA (GALLINELLA, SONCINO, VALERIANELLA)	932	0	PEPERONE
938	0	SEDANO	275	0	CAVOLO CINESE
545	0	CHENOPODIUM QUINOA	919	0	CICORIA
127	0	LATTUGA LATTUGHINO	939	0	SPINACIO
115	0	BARBABIETOLA DA ORTO	117	0	BROCCOLETTO DI RAPA
972	0	BRASSICA CARINATA (CAVOLO ABISSINO)	971	0	ALCHECHENGI
904	0	BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA)	395	0	PASTINACA
921	0	CIPOLLA	935	0	RADICCHIO
118	0	CAVOLFIORRE	83	0	TOPINAMBUR
135	0	PORRO	909	0	CARCIOFO
924	0	COCOMERO	414	0	SCORZONERA
917	0	CETRIOLO	482	0	OKRA o OCRA o GOMBO DA ORTO
167	0	RUCOLA	902	0	ASPARAGO
931	0	MELONE	901	0	AGLIO
910	0	CARDI	114	0	AGRETTO
306	0	BORRAGINE	936	0	RAVANELLO
548	0	CICORIA - RADICI DI CICORIA	930	0	MELANZANA
680	0	SCALOGNI	911	0	CAROTA
940	0	ZUCCA			

PICCOLI FRUTTI

Codice Prodotto	Codice Uso	Coltura	Codice Prodotto	Codice Uso	Coltura
480	0	RIBES BIANCO (UVA SPINA)	475	0	"MIRTILLI ROSSI, MIRTILLI NERI ED ALTRI FRUTTI DEL GENERE ""VACCINIUM"""
481	0	RIBES ROSSO	474	0	MORE
473	0	LAMPONE	477	0	RIBES NERO

GRUPPO D

GRUPPO D

Codice Prodotto	Codice Uso	Coltura
111	0	OLIVE DA OLIO
100	0	OLIVO
102	0	OLIVE DA TAVOLA
831	0	ACTINIDIA (KIWI)
672	0	CILIEGIO
671	0	ALBICOCCO
468	0	CILIEGIO ACIDO (MARASCA, VISCIOLO, AMARENA)

GRUPPO E

GRUPPO E

Codice Prodotto	Codice Uso	Coltura	Codice Prodotto	Codice Uso	Coltura
163	0	UVA DA VINO	204	0	LIMONE
161	0	VITE	202	0	MANDARINO
186	0	SELVATICO DA INNESTARE DESTINATO A UVA DA TAVOLA	201	0	ARANCIO
849	0	UVA DA MENSA	804	0	PESCA NETTARINA
166	0	UVA DA TRASFORMAZIONE	673	0	SUSINO
86	0	SELVATICO DA INNESTARE DESTINATO A VINO	801	0	PESCA DA TAVOLA
187	0	VIGNETO SPERIMENTALE PER UVA DA TAVOLA	803	0	PESCA DA TRASFORMAZIONE
87	0	VIGNETO SPERIMENTALE PER UVA DA VINO	451	0	PERE DA TAVOLA
206	0	TANGELO MAPO	895	0	PERE DA TRASFORMAZIONE
435	0	LIMETTE	442	0	MELE DA SIDRO
205	0	POMPELMO	452	0	PERE DA SIDRO
220	0	QUMQUAT	896	0	MELE DA TRASFORMAZIONE
243	0	CEDRO DA MENSA	441	0	MELE DA TAVOLA
200	0	AGRUMI (SPECIE NON DEFINITA)	44	0	MELO
402	0	CHINOTTO	802	0	PERO
203	0	CLEMENTINO	441	0	MELE DA TAVOLA
432	0	BERGAMOTTO	71	0	NOCCIOLE
207	1	SATSUMA			

GRUPPO F

GRUPPO F		
Codice Prodotto	Codice Uso	Coltura
73	0	NOCI COMUNI DA MENSA
542	0	CASTAGNO



**REGIONE LAZIO
ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2014/2020
ATTUATIVO REG. (UE) N. 1305/2013**

**MISURA 11
"Agricoltura Biologica"
AVVISO PUBBLICO A CONDIZIONE
Annualità 2015**

ALLEGATO 3

Controlli di ammissibilità e del rispetto degli impegni

Allegato 3

Controlli di ammissibilità e del rispetto degli impegni

Laddove l'esito dei controlli di ammissibilità eseguiti (amministrativi ed in loco) sia negativo, la domanda sarà resa non ammissibile e non potrà dare luogo a nessuna corresponsione degli aiuti richiesti.

Condizione di ammissibilità	Modalità di controllo
Agricoltori attivi singoli e associazioni di agricoltori attivi ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013 operanti sul territorio regionale.	Amministrativo - Informatizzato: SIGC (Sistema Integrato di Gestione e Controllo), incrocio banche dati Fascicolo aziendale, Anagrafe tributaria, Camera di Commercio verifica codice ATECO settore agricoltura, iscrizione INPS.
Adesione al metodo di produzione del Reg. 834/2013 e delle norme nazionali e regionali di attuazione con l'obbligo di aver presentato la notifica di attività di produzione biologica ai sensi del D. M. n. 2049 del 1° febbraio 2012 e ss.mm.ii.	Amministrativo - Informatizzato: Incrocio banca dati SIB (Sistema Informativo Biologico) per verifica presenza notifica operatore biologico.
Costituzione e aggiornamento del fascicolo unico aziendale come previsto dal DPR 503 del 01/12/1999.	Amministrativo - Informatizzato: Controllo tramite SIGC e SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).
La superficie che si richiede di assoggettare agli impegni uguale o superiore a 1 ha, effettivamente coltivata, deve essere disponibile al momento della presentazione della domanda di aiuto, a titolo legittimo ed esclusivo del richiedente.	Amministrativo - Informatizzato: Incrocio banca dati SIGC - fascicolo aziendale; documentazione attestante la disponibilità (titoli di possesso, registrazione contratti, ecc.).
Alla data della presentazione della domanda di aiuto iniziale per la tipologia di operazione 11.1.1 "Conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica" della sottomisura 11.1 il beneficiario non deve essere terminato il periodo di conversione al metodo di produzione biologico per nessuna delle superfici agricole presenti in azienda e deve aver presentato la "prima notifica di attività con metodo biologico" in data non anteriore al 1° gennaio dell'annualità di presentazione della domanda di aiuto.	Amministrativo - Informatizzato: Verifica banca dati fascicolo aziendale e SIB.
Il richiedente non deve aver assunto un analogo impegno agro-ambientale, inerente l'applicazione del metodo di produzione biologico, in una o più delle precedenti programmazioni (misura A3 del PRA attuativo del Reg. 2078/92) e/o misura "F" - azione F2 del (PSR 2000/2006 attuativo del Reg. CEE 1257/99) e/o misura "214" - azione 214.2 (PSR 2007/2013 attuativo del Reg. CE 1698/05); in caso contrario, il beneficiario potrà fare domanda di accesso esclusivamente alla tipologia di operazione 11.2.1 "Mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica" della sottomisura 11.2.	Amministrativo - Informatizzato: Verifica banca dati informatica SIAN, verifica sul SIB che le particelle dichiarate nella domanda non risultino in mantenimento.

Il mancato rispetto degli impegni specifici di misura, cui è subordinata la concessione dell'aiuto, in conformità dell'art. 23 del DM n. 180 del 23 gennaio 2015, che reca la "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 (regolamento orizzontale), comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo

complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione dei livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione.

Impegni	Modalità di controllo	Penalità/Decadenza
Garantire per tutta la durata dell'impegno assunto in domanda (5 anni) su tutta la superficie agricola aziendale la conformità al metodo di produzione biologica come stabilito dal Reg. CE n. 834/07 e successive modifiche ed integrazioni.	Documentale, informatizzato, amministrativo e in loco: Verifiche su banca dati SIAN e SIB ed eventuale presenza di non conformità trasmesse dall'Organismo di Controllo.	Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in relazione alla superficie oggetto d'impegno (SOI) violata, in caso di decadenza si ha restituzione delle somme precedentemente erogate.
Uso dei soli prodotti fitosanitari previsti nell'All. II del Reg. CE 889/2008 e sue ss.ms.ii..	Documentale, informatizzato e in loco: - verifiche su banca dati SIB e ed eventuale presenza non conformità trasmesse dall'Organismo di Controllo; - verifica in azienda di: rispetto delle prescrizioni d'uso riportate sull'etichetta dei prodotti fitosanitari; presenza di formulati autorizzati per le colture presenti in azienda assoggettate a biologico; utilizzo di prodotti fitosanitari ammessi per l'agricoltura biologica; possesso della documentazione attestante l'acquisto dei formulati utilizzati per i trattamenti.	Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in relazione alla superficie oggetto d'impegno (SOI) violata e per utilizzo di prodotti fitosanitari non ammessi per l'agricoltura biologica o mancato rispetto delle prescrizioni d'uso riportate sull'etichetta dei prodotti fitosanitari si ha decadenza dell'impegno restituzione delle somme precedentemente erogate.
Uso dei soli concimi, ammendanti e nutrienti previsti nell'All. I del Reg. CE 889/2008 e sue ss.ms.ii..	Documentale Informatizzato e in loco- Consultazione banca dati SIB e non conformità trasmesse dall'Organismo di Controllo. Rispetto delle quantità massime apportabili per ettaro e per zone ricadenti in ZVN; Utilizzo di formulati ammessi per l'agricoltura biologica; Possesso della documentazione attestante l'acquisto dei prodotti utilizzati.	Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in relazione alla superficie oggetto d'impegno (SOI) violata e per irregolarità relative ad incompletezza o mancato aggiornamento della documentazione richiesta, in caso di decadenza si ha restituzione delle somme precedentemente erogate.
Presenza e correttezza della documentazione e dei registri aziendali previsti dal sistema di certificazione delle produzioni biologiche (art. 72 del Reg. CE 889/2008 e sue ss.ms.ii.).	Documentale in loco: verifica presenza, completezza e aggiornamento della seguente documentazione: ▪ registro Operazioni Colturali ▪ registri di magazzino documentazione fiscale.	Riduzioni graduali/esclusione/decadenza in relazione alla superficie oggetto d'impegno (SOI) violata e per irregolarità relative ad incompletezza o mancato aggiornamento dei registri aziendali previsti; in caso di decadenza si ha restituzione delle somme precedentemente erogate.